

CAMB/2020/13 del 27 febbraio 2023

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani – Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Aggiornamento 2023)

IL PRESIDENTE

F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2023/13

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2023** il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 14:30 si è riunito mediante videoconferenza il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2023/0001923 del 22/02/2023.

Sono presenti i Sig.ri:

N	Nome	ENTE	Prov.	Carica	P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Castelvetro Piacentino	PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Lanfranco De Franco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Alessandro Balboni	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Anna Montini	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

La Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani – Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Aggiornamento 2023)

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato in occasione della seduta del Consiglio d'Ambito dell'11 maggio 2012 con deliberazione n.5/2012, aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. Emilia- Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015, ed in particolare l'art. 4 rubricato “Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio” in merito all'istituzione e gestione di un Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti;
- le modifiche apportate alla L.R. 16/2015 come modificata con la L.R. 16 del 18/07/2017;

visti inoltre:

- le modifiche apportate dalla L.R. Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015” Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, come modificata dalla L.R. 18 luglio 2017, n. 16, alla LR. 23 dicembre 2011, n. 23
- l’art. 10 della L.R. 16/2015 rubricato “Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23”: “1. All'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.”;
- il “Regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva” di cui alla DGR 1762 del 22/10/2018, come previsto dal Protocollo di intesa di cui alla DGR n 1159 del 2 agosto 2017 cui partecipano i rappresentanti tecnici di ANCI-ER, di ATERSIR e della Regione e così come integrato dalla deliberazione di Giunta Regionale 202 del 21 febbraio 2022;
- la Determina dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 27 marzo 2020 n. 2/2020 – DRIF recante “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari” specificamente prevede, all’Articolo 1- Chiarimenti applicativi, punto 1.4. “Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
 (...) c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; (...);”;

premesse che:

- il Consiglio d’ambito con Delibera n. 51 del 26 luglio 2016 ha approvato il “Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio”- il cui testo era stato condiviso con ANCI e con i Comuni - avente ad oggetto l’attività di accertamento delle sanzioni da svolgersi tramite servizi di vigilanza volontaria propri dei Comuni o avvalendosi di personale del gestore del servizio di gestione integrata rifiuti;
- il Consiglio d’ambito, a seguito di un primo periodo di applicazione, ha ritenuto opportuno approvare l’aggiornamento del suddetto regolamento adottando la deliberazione n. 34 del 19 aprile 2018 “Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Aggiornamento 2018)”;;
- con Deliberazione n. 20 del 3 giugno 2020 il Consiglio d’Ambito ha approvato il “Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di

violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Aggiornamento 2020)”, nel seguito anche solo “Regolamento;

considerati taluni importanti aggiornamenti del quadro normativo e regolatorio di riferimento ed in particolare:

- il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) con effetti con particolare riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti urbani e sui volumi di rifiuto da gestire;
- la Delibera di ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15 recante “Regolazione della qualità del servizio gestione rifiuti urbani”;

dato atto che:

- negli ultimi anni, anche a seguito dei riferiti rivolgimenti normativi e regolatori, nonché in considerazione delle nuove esigenze emerse a seguito della modifica del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in molte aree del territorio regionale, l’Agenzia ha ricevuto diverse richieste di aggiornamento del Regolamento, oltre che di chiarimenti interpretativi delle previsioni in esse contenute;
- le suddette richieste sono pervenute tanto da gestori del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani (SGRU), quanto da Comuni, da Uffici di Polizia Locale e da articolazioni territoriali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV);
- al fine di verificare la rilevanza delle esigenze rappresentate l’Agenzia ha convocato, con comunicazione prot. n. PG.AT/2022/0009939 del 06/10/2022, una riunione telematica con il coinvolgimento di tutti i gestori del servizio SGRU, di ANCI-ER nonché dell’Ufficio regionale Area Polizia Locale, che si è tenuta in data 19 ottobre 2022;
- a seguito della suddetta riunione l’Agenzia ha confermato la rilevanza delle esigenze rappresentate e ha conseguentemente avviato un procedimento di consultazione di tutte le parti interessate al fine di pervenire all’aggiornamento del Regolamento suddetto che si è svolto in due diversi passaggi;
- con comunicazione prot. n. PG.AT/2022/0011095 del 04/11/2022 avente ad oggetto *Comunicazione di avvio del procedimento per l’aggiornamento del Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 20 del 3 giugno 2020* si è richiesto ai gestori del servizio SGRU l’invio di eventuali contributi finalizzati alla modifica del Regolamento entro il 21 novembre 2022;
- a seguito della scadenza del termine suddetto (si dà atto che sono stati valutati anche contributi pervenuti con ritardo rispetto alla stessa) la struttura tecnica dell’Agenzia ha analizzato i contributi pervenuti e proceduto alla stesura di una prima bozza di Regolamento aggiornato;
- tale bozza di Regolamento aggiornato è stata inviata, con comunicazione prot. n. 12319 del 06/12/2022, a tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna, ai Gestori del SGRU, ad ANCI-ER e all’Ufficio Regionale Area Polizia Locale, per la circolazione del medesimo a tutti gli uffici regionali competenti, e con comunicazione prot. n. 12324 del 06/12/2022 a tutti gli uffici

delle Guardie Ecologiche Volontarie della regione, chiedendo a tutti i riferiti soggetti di presentare proposte di modifica entro il 09/01/2023;

- con comunicazione prot. n. 112 del 09/01/2023 l'Ufficio Area Polizia Locale della Regione Emilia Romagna ha richiesto una proroga del termine al 23/01/2023;
- la struttura tecnica ha analizzato tutti i contributi pervenuti alla data del 23/01/2023 (si precisa che sono stati valutati anche i contributi pervenuti successivamente alla scadenza del termine)
- a seguito di segnalazioni di Uffici di Polizia Locale l'Agenzia ha ritenuto opportuno promuovere una seconda consultazione degli Uffici di Polizia Locale della regione con riferimento alla formulazione della disposizione inerente all'applicazione del principio di solidarietà nella bozza di Regolamento aggiornato e a tal fine ha inviato, con protocollo n. PG.AT/2023/0001390 del 09/02/2023, apposita comunicazione all'Ufficio Regionale Area Polizia Locale chiedendo che lo stesso promuovesse la consultazione con gli Uffici di Polizia Locale competenti sul territorio e fissando la data del 23/02/2023 come termine per l'invio di osservazioni;
- a seguito della scadenza del termine suddetto (si dà atto che sono stati valutati anche contributi pervenuti con ritardo rispetto alla stessa) la struttura tecnica dell'Agenzia ha analizzato i contributi pervenuti e proceduto alla redazione di una versione definitiva del *Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Aggiornamento 2023)* allegata alla presente come parte integrante;

considerato che i contributi pervenuti hanno avuto particolarmente riguardo alle seguenti tematiche:

- esplicitazione della qualifica di Pubblico Ufficiale dell'Agente accertatore, aggiunta nella relativa definizione all'art. 1 lett. b);
- parificazione del ruolo del GEV a quello degli Agenti accertatori, richiesta accolta con riferimento all'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani all'art. 3 comma 8;
- specificazioni in ordine alla possibilità di svolgere attività di videosorveglianza, richiesta accolta all'art. 3 comma 9;
- richiesta di estensione esplicita del ruolo svolto dalla Polizia Locale con riferimento alle attività di applicazione delle sanzioni anche agli Uffici Comunali competenti in base all'organizzazione di ciascun Comune, richiesta accolta con modifiche in diversi punti del Regolamento (es: art. 4 comma 2; art. 9 comma 32 ecc.);
- richiesta di impiego di un unico modulo di Verbale di accertata violazione per tutto il territorio regionale, la proposta non può essere accolta perché, trattandosi di funzione comunale, esula dalle competenze dell'Agenzia, tuttavia si è previsto un comma 5 all'art. 4 per incentivare attività di coordinamento tra Gestore del servizio rifiuti ed Uffici di Polizia Locale a tal fine;
- inserimento di un termine per le comunicazioni e segnalazioni di cui all'art. 17 del Regolamento, proposta accolta con inserimento di un termine di 30 giorni;
- richiesta di precisazione del fatto che, nel caso in cui venga impiegato un veicolo per il trasporto del soggetto responsabile e del rifiuto oggetto dell'erroneo

conferimento/abbandono, si applica il principio di solidarietà di cui all'art. 6 della L. 689/1981. Proposta accolta con inserimento di apposito articolo 17-bis;

- modifica del nuovo articolo 19-bis con richiesta di eliminare la gradazione dell'inasprimento delle sanzioni applicabili in considerazione di difficoltà operative relative al reperimento dei dati necessari per rilevare la superficie occupata al fine di applicare le maggiorazioni differenziate della sanzione alle utenze non domestiche, e di applicare invece un raddoppio delle sanzioni applicabili a tutte le utenze non domestiche, proposta accolta con conseguente riformulazione dell'articolo 19-bis;
- segnalazione di gravi difficoltà operative nell'applicazione della recidiva come prevista al secondo comma del medesimo art. 19-bis in relazione alla possibilità di contestazione immediata delle violazioni e all'aggravio dell'istruttoria, tali da potenzialmente vanificare il vantaggio atteso dall'aumento delle sanzioni, con conseguente richiesta di eliminazione della fattispecie di recidiva. La proposta è stata accolta, lasciando tuttavia la facoltà per i singoli Comuni/Unioni di Comuni di prevedere e disciplinare ipotesi di recidiva nei propri regolamenti di gestione SGRU;
- modifiche delle fattispecie sanzionatorie di cui alla tabella all'art. 20, di cui le principali sono:
 - estensione della fattispecie sub 1 a tutti i casi di raccolta differenziata effettuata erroneamente
 - restrizione dell'applicazione della fattispecie sub 5 alla sola raccolta domiciliare, con precisazione che nel caso di collocazione del rifiuto in prossimità di contenitori stradali si applicano le fattispecie di abbandono sub 15-16 e 17 che sono state di conseguenza estese esplicitamente a tali diverse condotte;
 - inserimento della fattispecie sub 30 di conferimento di rifiuti urbani, al servizio pubblico di raccolta, da parte di utenze non domestiche che hanno richiesto ed ottenuto l'uscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 238 comma 10 D.lgs. 152/2006
 - inserimento della fattispecie di Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico, conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, ovvero in prossimità dei medesimi di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, scavo, lavori edili prodotti in ambito domestico e nelle attività "fai da te", sia sfusi che all'interno di sacchi, scatole e contenitori;
 - previsione di una fattispecie cumulativa per il caso in cui con un'unica condotta si integrino cumulativamente la violazione di cui ai punti 15, 16 o 17 e quella di cui al punto 26 le violazioni potranno essere sanzionate tramite unico procedimento accertativo con applicazione di una sanzione unica di importo pari alla somma di quelle previste nei singoli punti richiamati;
 - è stato proposto l'inserimento di ulteriori fattispecie in base ad esigenze specifiche di ciascun territorio, che però non risultano essere condivise su una base territoriale più ampia, si è deciso dunque di non accogliere tali proposte restando comunque inteso che i Comuni proponenti possono disciplinare tali fattispecie nei propri Regolamenti ai sensi del n. 29 dell'art. 20 del Regolamento;

ritenuto dunque:

- necessario procedere all'aggiornamento del precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 20/2020 approvando la versione aggiornata del *Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei*

rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Aggiornamento 2023) nel testo aggiornato di cui all'allegato parte integrante del presente Regolamento;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. procedere all'aggiornamento del precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 20/2020 approvando la versione aggiornata del *Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Aggiornamento 2023) nel testo aggiornato di cui all'allegato parte integrante del presente Regolamento;*
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 13 del 27 febbraio 2023

Oggetto: Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani – Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Aggiornamento 2023)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Gestione Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 27 febbraio 2023

REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (AGGIORNAMENTO 2022)

Indice

PARTE I – Disciplina dell'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

PARTE II – Sistema sanzionatorio

PARTE I – Disciplina dell'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di dare attuazione a quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, come modificata dalla L.R. Emilia Romagna 18 luglio 2017, n. 16, ove:
 - agli articoli 9 e 9-bis, viene attribuita la competenza all'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito Agenzia o ATERSIR) di determinare le modalità di nomina degli *Agenti Accertatori* dipendenti del Gestore, competenti allo svolgimento delle fasi di accertamento e *contestazione* delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti di gestione del servizio dei rifiuti urbani (di seguito *Regolamenti SGRU*) e alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito *Regolamenti TcP*);
 - all'articolo 10, anche mediante modifica della L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n.23, viene attribuita ad ATERSIR la competenza a definire criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **ATERSIR o Agenzia:** l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti istituita dalla L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006. ATERSIR esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10;
 - b) **Agente Accertatore:** ai soli fini del presente Regolamento per agente accertatore si intende il dipendente del Gestore nominato tale dal Comune o dall'Unione dei Comuni in qualità di pubblico ufficiale e così abilitato all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento;
 - c) **Ispettore Ambientale Volontario** (anche solo "Ispettore" o "Ispettore Volontario): soggetto nominato tale cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia

Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale;

- d) **accertamento delle violazioni:** la verifica della corrispondenza del comportamento dell'utente alla fattispecie sanzionata dal presente Regolamento;
- e) **contestazione delle violazioni:** la compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite notifica formale, dell'accertamento dell'importo della sanzione, dell'obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento;
- f) **applicazione e riscossione delle sanzioni:** la determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento a seguito della contestazione e l'ingiunzione del pagamento della sanzione stessa in base alla disciplina applicabile. Rientra in questa fase anche la gestione delle impugnazioni da parte del sanzionato, del contenzioso e dell'eventuale procedura esecutiva;
- g) **Regolamento SGRU:** regolamento di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- h) **Regolamento TcP:** regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale dei rifiuti avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- i) **Funzionario responsabile della TARI:** soggetto di cui all'art. 1 comma 692 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013

2. Le parole di cui al comma 1 sono riportate in carattere corsivo nel corpo del presente Regolamento.

Articolo 3 – Funzioni dei Comuni e dell'Unione di Comuni e Soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza

1. Ciascun Comune o Unione di Comuni del territorio della Regione Emilia Romagna, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, esercita le funzioni inerenti l'*accertamento*, la *contestazione* e l'*applicazione* delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti disciplinate dal *Regolamento SGRU* e per le violazioni delle disposizioni del *Regolamento TcP*, ivi inclusa l'intera gestione dell'eventuale contenzioso in sede di ricorso contro le stesse. I Comuni e le Unioni di Comuni hanno la facoltà di svolgere le suddette funzioni in forma associata.
2. I proventi delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti disciplinate dai *Regolamenti SGRU* sono incassati dai Comuni, e vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
3. In base a quanto stabilito dall'articolo 9 della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, per l'*accertamento* e la *contestazione* delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta di cui al *Regolamento SGRU*, il Comune o l'Unione dei Comuni possono avvalersi anche del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati *Agenti Accertatori*. I recuperi e le sanzioni conseguenti alla violazione del *Regolamento TcP* che attengano agli omessi o tardivi versamenti, alle infedeltà dichiarative riguardanti le basi imponibili, all'omessa dichiarazione di aree o locali assoggettabili, sono irrogate direttamente dal *Funzionario responsabile* della tariffa nominato dal gestore nell'atto di accertamento esecutivo, di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso secondo le modalità di legge, con il quale si procede al recupero della tariffa non versata, con gli oneri aggiuntivi eventualmente previsti dalla legge e dal contratto di servizio applicabile.
4. In base a quanto stabilito dall'articolo 9-bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, per l'*accertamento* e la *contestazione* delle violazioni delle disposizioni del *Regolamento TcP*, il Comune si avvale del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati *Agenti Accertatori*.
5. Ove ritenga, il Comune o l'Unione dei Comuni, può istituire e coordinare il Servizio di Vigilanza Volontari Ambientale, individuando la figura dell'*Ispettore Ambientale Volontario*" cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.

6. È fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni fra Comune, o Unione di Comuni, e corpi di Guardie volontarie riconosciute da leggi regionali come accertatori con funzioni di polizia amministrativa nel campo del corretto conferimento dei rifiuti, nonché di avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni dei dipendenti comunali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 179 della L. 27/12/2006, n. 296. In questo caso i dipendenti impiegati dal Comune per lo svolgimento delle funzioni devono avere superato i corsi di formazione previsti al successivo art. 8.
7. I soggetti di cui al precedente comma, salvo quanto detto per i dipendenti comunali, sono esonerati dall'obbligo di specifica formazione previsto nel presente Regolamento nel caso in cui sia prevista, in strumenti di regolazione regionale, un'apposita procedura di formazione.
8. I soggetti di cui al precedente comma 6 sono parificati, solo con riferimento all'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agli *Agenti Accertatori*.
9. È altresì fatta salva la facoltà di impiegare strumenti di videosorveglianza nel rispetto della normativa vigente anche tramite stipula di convenzioni fra Comune o Unione di Comuni o Gestore e società certificate specializzate nella videosorveglianza ed attività correlate, con funzioni di ausilio all'accertamento nel campo del corretto conferimento dei rifiuti.
10. L'organizzazione del servizio di cui al presente articolo è disciplinata dal Comune o dall'Unione dei Comuni quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi. Ove ritenuto opportuno tali Enti, facendosi carico in proprio di ogni eventuale costo, possono istituire un coordinamento dei servizi presenti nel proprio territorio tra lo stesso Ente, la Polizia Locale ed i soggetti deputati all'*accertamento* delle violazioni del presente Regolamento (*Agenti Accertatori, Ispettori Volontari, Guardie Ecologiche Volontarie*) al fine di coordinare le attività di vigilanza.

Articolo 4 – Agenti Accertatori

1. I dipendenti del Gestore, che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 6, possono assumere la qualifica di *Agenti Accertatori* dopo avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dai Comuni, o dal Gestore, in coordinamento con *ATERSIR* e dopo avere superato l'esame finale, secondo le modalità previste all'articolo 8.
2. Gli *Agenti Accertatori* devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, riportante il logo del Gestore e di *ATERSIR*, che attesti il loro ruolo. Gli *Agenti Accertatori* possono inoltre essere muniti di apposita divisa a discrezione del Gestore. Essi svolgono le funzioni inerenti all'*accertamento* e la *contestazione* delle violazioni di cui al presente Regolamento, trasmettendo i verbali elevati (ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981) alla Polizia Locale o al diverso Ufficio Comunale competente per la successiva fase di *applicazione* delle sanzioni stesse.
3. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli *Agenti Accertatori*, quelle relative ai materiali in dotazione e quelle relative alla formazione di cui all'art. 8 vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio rifiuti, redatto da *ATERSIR*, previo assenso in riferimento al dettagliato preventivo dei costi presentato dal Gestore sulla base delle esigenze del Comune o dell'Unione di Comuni interessati e direttamente dall'ente locale o dal Gestore, se responsabile della formazione Modulo Locale, per quanto riguarda le spese di formazione.
4. Il costo del servizio di *accertamento* svolto dagli *Agenti Accertatori*, dipendenti del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sarà valutato in virtù dell'istanza del Comune richiedente tale servizio e sulla base di un riconoscimento contrattuale non superiore a un Livello 5° previsto per la mansione di Impiegati del contratto FISE, al quale potrà essere aggiunta una percentuale forfettaria fino ad una quota del 20% per costi generali di gestione, per materiali di consumo e per spese di trasporto.
5. Al fine di raggiungere la maggiore uniformità possibile nell'*applicazione* delle sanzioni e la maggiore chiarezza per l'utenza, sul territorio corrispondente a ciascun bacino gestionale il Gestore del servizio rifiuti si coordina con i competenti uffici di Polizia Locale al fine di predisporre un unico modello di verbale di accertata violazione amministrativa per l'intero territorio del bacino gestionale.

Articolo 5 – Ispettori Ambientali Volontari

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari*, che abbiano requisiti di cui al successivo articolo 6, possono essere nominati dopo avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, singolarmente o in forma associata, in coordinamento con *ATERSIR* e dopo avere superato l'esame finale, secondo le modalità previste all'articolo 8.
2. Gli *Ispettori Ambientali Volontari* devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, che attesti il loro ruolo. Il Servizio di *Ispettore Ambientale Volontario* costituisce un servizio volontario, non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. Potrà essere previsto unicamente il rimborso delle spese a carico del Comune o dell'Unione di Comuni.
3. Il singolo *Ispettore* deve assicurare lo svolgimento del servizio in adempimento a quanto stabilito dal Comune, salvo fornisca adeguate motivazioni per l'eventuale impedimento allo svolgimento dell'attività.
4. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli *Ispettori Ambientali Volontari* sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio, ivi compresi i rimborsi spese preventivamente autorizzati, e quelle relative ai materiali in dotazione agli *Ispettori Ambientali Volontari*, comprese quelle per la dotazione di cui al successivo articolo 9, comma 2, sono a carico del Comune; fanno eccezione le spese relative alla formazione di cui all'articolo 8 che vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio rifiuti redatto da *ATERSIR*. Il Comune provvederà affinché i volontari siano dotati degli opportuni D.P.I (dispositivi di protezione individuale) e affinché siano coperti da assicurazione sotto ogni profilo, anche verso i terzi.

Articolo 6 – Requisiti per la nomina ad Agente accertatore o ad Ispettore Ambientale Volontario

1. Per partecipare ai corsi di cui al successivo articolo 8 e ottenere la nomina ad *Agente Accertatore* o ad *Ispettore Ambientale Volontario*, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materia ambientale;
 - d) non avere procedimenti penali in corso;
 - e) essere idoneo all'espletamento del servizio, in base ad accertamento condotto da un medico iscritto alle strutture sanitarie locali;
 - f) per gli *Ispettori Volontari*, essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Primo Grado
 - g) per gli *Agenti Accertatori*, essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
 - h) avere superato l'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 8.

Articolo 7 – Nomina di Agente Accertatore o Ispettore Ambientale Volontario

1. La nomina ad *Agente Accertatore* o *Ispettore Ambientale Volontario* avviene tramite decreto sindacale, o decreto del Presidente dell'Unione di Comuni, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8
2. Gli *Agenti Accertatori* dipendenti del medesimo Gestore, che abbiano superato l'esame finale del corso di formazione e siano stati nominati con decreto del Sindaco di un Comune appartenente ad un determinato ambito gestionale del servizio rifiuti, possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio gestito dal medesimo Gestore, in cui i Comuni abbiano avanzato richiesta dell'esercizio del servizio di *accertamento* riconoscendo contestualmente, anche per il proprio territorio, la nomina del suddetto *Agente*, senza necessità di una nuova nomina per ciascun Comune appartenente al bacino gestionale.
3. Ai fini di individuare gli *Ispettori*, il Comune o l'Unione di Comuni può procedere tramite la pubblicazione di un apposito avviso invitando gli interessati alla partecipazione ai corsi di formazione di cui all'articolo 8, precisando i requisiti per la partecipazione ai corsi ed i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame finale, come definito al successivo articolo 8.

4. È fatto obbligo ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Gestori di comunicare ad *ATERSIR* gli elenchi dei nominativi dei soggetti nominati quali *Agenti Accertatori* o *Ispettori Volontari Ambientali*, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune o dell'Unione di Comuni e dei relativi contatti. Per quanto attiene all'impiego degli *Agenti accertatori* il Comune o l'Unione di Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni, prevede la nomina di *Agenti Accertatori* effettivi e di supplenti chiamati a sostituire i titolari in caso di impedimento protratto nel tempo. Se ritenuto opportuno il Comune o l'Unione di Comuni possono prevedere la nomina di supplenti anche per gli *Ispettori Volontari*.

Articolo 8 – Corsi di formazione e obbligo di aggiornamento

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni inerenti all'*accertamento* e alla *contestazione*, alla *riscossione* delle sanzioni di cui al presente Regolamento, *ATERSIR*, i Comuni o l'Unione di Comuni ed i Gestori nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano uno specifico corso di formazione integralmente gratuito.
2. Tanto i dipendenti dei gestori individuati per divenire *Agenti Accertatori* quanto i soggetti interessati a divenire *Ispettori Ambientali Volontari* devono partecipare ad un corso di formazione di durata non inferiore a 25 (venticinque) ore che sarà articolato come di seguito:
 - **Parte I – Modulo Regionale** (80% delle ore previste) avente ad oggetto tematiche formative di livello generale. Questo Modulo sarà svolto integralmente, incluso l'esame, attraverso una piattaforma on-line. A seguito del superamento dell'esame on-line verrà rilasciata un'attestazione da parte di *ATERSIR*.
 - **Parte II – Modulo Locale** (20% delle ore previste), riservato a chi ha superato l'esame relativo al Modulo Regionale, avente ad oggetto tematiche formative di livello locale, tenuto da personale esperto e qualificato del Comune, dell'Unione di Comuni o di altro Ente, Azienda o Agenzia Formativa individuata dai Comuni o Unioni di Comuni stessi, o su richiesta di questi, dal Comandante della Polizia Locale. Questo Modulo sarà svolto presso gli uffici dei Comuni nel cui territorio i soggetti partecipanti al corso dovranno svolgere la propria attività, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5. Nel caso di formazione di *Agenti accertatori* il corso Modulo Locale potrà essere in alternativa organizzato dal Gestore del Servizio rifiuti competente per territorio in coordinamento con la Polizia Locale.
Il Modulo Locale terminerà con un esame finale (di seguito identificato come "esame finale"), scritto, orale od entrambi, in base alla scelta del Comune o dell'Unione di Comuni o del Gestore interessati. In ogni caso, per poter partecipare all'esame finale, è necessario assistere almeno all'80 % del totale delle ore del Modulo Locale. Ad esito del superamento dell'esame finale verrà rilasciata un'attestazione da parte del Comune o dell'Unione di Comuni.
3. Ad esito dell'esame finale del Modulo Locale verranno stilate due graduatorie dei candidati idonei a divenire, rispettivamente, *Agenti Accertatori* e *Ispettori Ambientali Volontari*. Una volta approvate le graduatorie, seguendone l'ordine in base alla votazione raggiunta dai candidati, il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, procederà alla nomina di tanti soggetti accertatori delle suddette due categorie, quanti ne sono necessari. A parità di votazione il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, sceglierà tra i candidati iscritti in graduatoria con il criterio ritenuto più opportuno.
4. Un *Ispettore Ambientale* che abbia superato l'esame finale del corso di formazione può prestare la propria attività anche a favore di altri Comuni senza dover ripetere il Modulo Locale e l'esame finale. Sarà facoltà del Sindaco, o del Presidente dell'Unione di Comuni, accogliere o rigettare l'istanza.
5. Gli *Agenti Accertatori* dipendenti del medesimo Gestore, che abbiano superato l'esame finale del corso di formazione, possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio gestito dal medesimo Gestore, previo accordo tra i Comuni interessati ed il Gestore stesso.
6. Il Modulo Regionale del corso di formazione in linea generale verte almeno sulle seguenti materie:
 - a. elementi generali di diritto amministrativo, con particolare riguardo ai principi fondamentali dell'attività amministrativa;

- b. atti e procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle previsioni contenute nella Legge n.241 del 1990;
- c. Legge n.689 del 1981: principi generali;
- d. fasi del procedimento sanzionatorio: *accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione*;
- e. principi che governano il corretto conferimento dei rifiuti urbani, con focus sui comportamenti degli utenti anche in relazione agli atti generali assunti da *ATERSIR* in materia.

Tale Modulo potrà avere caratteristiche specifiche differenti per *Ispettori Volontari* ed *Agenti Accertatori*, in particolare per quanto attiene gli aspetti tariffari e lo studio dello Schema di Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva emanato a livello regionale.

7. Per quanto attiene al Modulo Locale, il Comandante della Polizia Locale, o un suo delegato, ovvero il soggetto responsabile appartenente all'organizzazione del Gestore per il caso di corso organizzato da quest'ultimo, è il responsabile dell'intero procedimento relativo alla realizzazione dei corsi di formazione, ivi incluse l'organizzazione, la scelta dei docenti e la presidenza della Commissione per l'esame finale. Le materie del corso di formazione in linea generale, salvo ulteriori specificazioni apposte nell'avviso pubblicato dal Comune, vertono almeno sulle seguenti materie:
 - a. nozioni di ordinamento enti locali;
 - b. illeciti amministrativi in materia ambientale, anche in relazione alla diversa tipologia di raccolta dei rifiuti urbani effettuata dal Comune o dall'Unione di Comuni;
 - c. nozioni generali in materia di sicurezza nello svolgimento dell'attività;
 - d. esercitazione nella predisposizione degli atti inerenti al procedimento sanzionatorio con esempi e valutazione delle problematiche più frequenti in relazione al conferimento dei rifiuti urbani.

Tale Modulo potrà avere caratteristiche specifiche differenti per *Ispettori Volontari* ed *Agenti Accertatori*, in particolare per quanto attiene allo studio del/i *Regolamento TcP* comunali afferenti all'area in cui dovranno essere svolte le funzioni di vigilanza.

8. I Comuni e le Unioni di Comuni possono organizzare i corsi di formazione relativamente al Modulo Locale singolarmente o in forma associata tra più Comuni.
9. In caso sia richiesto da *ATERSIR*, per le parti di cui al Modulo Regionale, o dai Comuni o Unioni di Comuni, per le parti di cui al Modulo Locale, vengono predisposti corsi di aggiornamento per gli *Agenti Accertatori* e per gli *Ispettori Ambientali Volontari* la cui frequenza è obbligatoria pena la revoca della nomina. Nel caso il corso Modulo Locale sia condotto dal Gestore del servizio sarà compito dello stesso predisporre i corsi di aggiornamento con la cadenza ritenuta opportuna e in ogni caso con cadenza almeno biennale.

Articolo 9 – Obblighi e Compiti dell'Agente Accertatore e dell'Ispettore Ambientale Volontario

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari*, nell'espletamento delle funzioni, devono assicurare il rispetto delle norme e delle leggi qualificandosi con cortesia e fermezza nei confronti di eventuali contravventori. In particolare sono tenuti a:
 - a) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - b) indossare, se richiesto, divisa o eventuale pettorina;
 - c) qualificarsi sia verbalmente che attraverso il tesserino di riconoscimento;
 - d) usare con cura i mezzi e le attrezzature assegnati che devono essere restituiti al termine del turno di servizio;
 - e) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali;
 - f) informare ed educare i cittadini.
2. Il Comando di Polizia Locale, o il diverso Ufficio Comunale competente, se lo ritiene opportuno, munisce gli *Ispettori Volontari* di una macchina fotografica digitale e/o video camera digitale per eventuali riprese che dovranno comunque essere fatte nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali.
3. Gli *Agenti Accertatori*, oltre agli obblighi e alle funzioni indicate per gli *Ispettori*, provvedono all'*accertamento* e alla *contestazione* nei confronti dei soggetti che abbiano commesso violazioni (e a quelli obbligati in solido con gli stessi) nella materia disciplinata dal presente Regolamento, ivi inclusa la

redazione dei verbali con *contestazione*, immediata o tramite notificazione successiva, ai responsabili. Resta in ogni caso di competenza della Polizia Locale, ovvero dei competenti Uffici comunali, la fase di *applicazione e riscossione* delle sanzioni. Gli atti assunti dagli *Agenti Accertatori* dovranno essere comunicati tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al comando di polizia o agli uffici competenti del Comune o dell'Unione di Comuni nel cui territorio sono stati assunti.

4. Rientra comunque tra i precipui compiti degli *Agenti Accertatori*, delle *Guardie Ecologiche Volontarie* e degli *Ispettori Ambientali Volontari* quello di facilitare i cittadini nell'adempimento dei propri doveri civici e nell'osservanza delle regole preposte all'esatto conferimento dei rifiuti e alla rimozione delle deiezioni animali, fornendo le informazioni necessarie e segnalando tempestivamente al Gestore del servizio rifiuti eventuali disservizi o problematiche legate al servizio fornito da questi ultimi.
5. Nell'espletamento delle funzioni previste dal presente Regolamento possono essere utilizzati mezzi di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
6. Gli *Agenti Accertatori* e i soggetti di cui al precedente articolo 3 commi 4 e 6, nell'attività di *accertamento* di loro competenza, possono, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'abbandono dei rifiuti, ricorrere all'utilizzo di indirizzi, nominativi ed elementi simili rinvenuti all'interno dei sacchi di rifiuti, ove non sia diversamente possibile l'identificazione del responsabile del comportamento sanzionato; resta inteso che la legittimazione all'apertura dei sacchi ed al reperimento ed uso degli elementi indicati è ristretta nei limiti descritti al Parere del Garante della privacy del 14 luglio 2005.

Articolo 10 - Revoca del decreto di nomina

1. Il decreto di nomina del Sindaco o del Presidente dell'Unione di Comuni, ha una durata massima di anni 5, indicata nel decreto stesso; può essere sospeso o revocato e non ne è ammessa proroga tacita.
2. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, revoca l'incarico all'*Agente Accertatore* e all'*Ispettore Ambientale Volontario* in caso di mancata attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento indetti da *ATERSIR* o dal Comune.
3. Tutte le forze di polizia e la Polizia Locale possono segnalare al Sindaco, o al Presidente dell'Unione di Comuni, per iscritto, irregolarità sia a livello funzionale che comportamentale degli *Agenti Accertatori* o degli *Ispettori*. Tali segnalazioni vengono valutate dal Sindaco, o dal Presidente dell'Unione di Comuni, anche attraverso accertamenti mirati e, in caso di esito positivo in ordine all'esistenza dell'irregolarità, possono portare alla revoca dell'incarico ed anche, per segnalazioni di particolare gravità, alla sospensione immediata dell'incarico nelle more dell'effettuazione degli accertamenti stessi, con chiamata del Supplente se previsto.
4. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, può revocare l'incarico all'*Ispettore Ambientale Volontario* anche per un periodo di assenza continuo superiore a 2 mesi senza prova di legittimo impedimento allo svolgimento del servizio.
5. Gli *Ispettori*, che per un periodo prolungato superiore a 2 (due) mesi non possano svolgere le proprie funzioni, devono fare apposita richiesta di sospensione dell'incarico per evitare la revoca. La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco, o del Presidente dell'Unione di Comuni e, qualora accolta, dà luogo alla chiamata del Supplente se previsto.
6. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, può revocare l'incarico all'*Agente Accertatore* oltre che nel caso di segnalazione di cui ai commi 2 e 3, anche su richiesta del Gestore, con sostituzione mediante ricorso alla specifica graduatoria dei soggetti risultati idonei.
7. In ogni caso in cui il Sindaco, o il Presidente dell'Unione, intenda procedere alla revoca dell'incarico occorrerà che all'*Ispettore* o all'*Agente Accertatore* interessato sia tempestivamente comunicato apposito preavviso di revoca contenente le motivazioni della stessa, con l'indicazione di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive. A seguito dell'analisi della documentazione presentata o, in ogni caso, trascorso il suddetto termine in mancanza di presentazione di osservazioni, il Sindaco o il Presidente dell'Unione di Comuni, potrà procedere con il provvedimento definitivo in cui dovrà darsi conto della valutazione della eventuale documentazione presentata.

Articolo 11 – Turni di servizio

1. Gli *Ispettori Ambientali Volontari* prestano servizio in base alle indicazioni ed in coordinamento con il Comando di Polizia Locale, e/o del Servizio Ambiente del Comune, che verifica la disponibilità dei singoli *Ispettori*. Le esigenze degli *Ispettori* devono essere tenute in particolare considerazione, trattandosi di lavoro volontario.
2. L'organizzazione dei turni degli *Ispettori Ambientali Volontari* è fatta dal Comandante della Polizia Locale o dal Comune o Unione di Comuni in base alla propria organizzazione.
3. Il Comandante della Polizia Locale, o il Comune o Unione di Comuni in base alla propria organizzazione, tra gli *Ispettori*, un Coordinatore che avrà cura, in collaborazione con la Polizia Locale, di predisporre gli ordini di servizio giornalieri.
4. Gli *Agenti Accertatori* prestano servizio in base alle indicazioni del Gestore del servizio da questo concordate con il Comune nel cui territorio è svolto il servizio stesso.

Articolo 12 – Controllo sul servizio

1. Il Comune o l'Unione di Comuni provvede con mezzi propri o di altre strutture alla vigilanza sul corretto funzionamento del servizio svolto dagli *Ispettori Volontari Ambientali*.
2. Il Gestore del servizio svolge con mezzi propri la vigilanza ed il controllo sull'operato degli *Agenti Accertatori* e ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio viene svolto il servizio con cadenza semestrale o su specifica richiesta del Comune qualora se ne ravvisi la necessità, salvo diversa previsione contenuta nei Contratti di servizio.

Articolo 13 – Disciplina transitoria

1. I soggetti che sono stati nominati *Agenti Accertatori* ovvero *Ispettori Volontari* o che comunque svolgono funzioni ad essi assimilabili, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 (ad eccezione della lettera g) dello stesso articolo 6) devono superare l'esame conclusivo del Modulo Regionale. I Comuni, le Unioni di Comuni ed i Gestori possono prevedere la necessità della frequenza e del superamento dell'esame del Modulo Locale.
2. I soggetti che abbiano già superato l'esame conclusivo del Modulo Regionale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base dell'applicazione del Regolamento di *ATERSIR* approvato con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 51 del 26 luglio 2016 e s.m.i., completano il percorso formativo per la nomina di *Agente Accertatore* attraverso la partecipazione al Modulo locale e il superamento dell'esame finale.
3. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo di aggiornamento periodico di cui al precedente articolo 8, comma 9.
4. È fatto obbligo ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Gestori di comunicare ad *ATERSIR* gli elenchi dei nominativi dei soggetti impiegati nelle funzioni attribuite dal presente Regolamento agli *Agenti Accertatori* e agli *Ispettori Volontari Ambientali*, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune e dell'Unione di Comuni ed i relativi contatti.

Articolo 14 – Entrata in vigore e relativi effetti

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito di *ATERSIR* e sostituisce immediatamente il "REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA DEI RIFIUTI URBANI. (AGGIORNAMENTO 2020)" approvato con Delibera del Consiglio d'ambito n. 20 del 3 giugno 2020 e conseguentemente i Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani approvati dalle sopresse Autorità d'Ambito territoriale ottimale, nelle parti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda, gli importi, i comportamenti sanzionati e l'applicazione delle sanzioni.
2. I Regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani attualmente in vigore devono essere adattati ai contenuti del presente Regolamento nel termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso;

in mancanza il presente Regolamento sostituirà le parti dei suddetti Regolamenti comunali in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. I Regolamenti comunali, attualmente in vigore, per l'applicazione della tariffa puntuale avente natura di corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, c. 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 devono essere adattati ai contenuti del presente Regolamento, per la parte afferente alla nomina degli *Agenti Accertatori*.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni e le Unioni di Comuni, per il tramite dei corpi di Polizia Locale ovvero degli Uffici comunali competenti all'*applicazione e riscossione* delle sanzioni, ed i Gestori trasmettono ad *ATERSIR* un report inerente al numero di verbali elevati, le tipologie di sanzioni e gli importi applicati nell'anno precedente.

PARTE II – Sistema sanzionatorio

Articolo 15 – Finalità

1. La presente parte del Regolamento ha la finalità di fornire un elenco unico, per tipologie ed importi, delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti.
2. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento il prospetto di cui all'articolo 20 sostituisce tutti quelli contenuti in altri Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani nelle parti inerenti agli importi ed ai comportamenti sanzionati attualmente vigenti.

Articolo 16 - Proventi ed autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981

1. I proventi derivanti dall'*applicazione* delle sanzioni del presente Regolamento, sono riscossi dal Comune o dall'Unione di Comuni ove è accertata la violazione e vengono sottratti dal totale dei costi del PEF secondo quanto previsto negli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Alle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 15 si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981, in particolare per quanto riguarda l'*accertamento*, la *contestazione*, il pagamento in misura ridotta e le modalità per proporre opposizione avverso le sanzioni elevate.
3. Per le violazioni di cui al presente Regolamento, competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981 è il Sindaco del Comune o il Presidente dell'Unione di Comuni nel quale è accertata la violazione, ovvero il Dirigente da questi incaricato.

Articolo 17 –Ulteriori conseguenze dell'erroneo conferimento in contenitori pubblici e dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico

1. Nel caso vengano individuati soggetti responsabili dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico o di errati conferimenti in contenitori pubblici, l'*Agente Accertatore* o l'*Ispettore Ambientale Volontario* è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla rilevazione, i dati del responsabile della violazione ai soggetti individuati all'art. 16, c. 3 oltre che all'ufficio preposto alla riscossione della TARI, ai fini dell'accertamento della posizione tributaria.
2. Analogamente l'*Agente Accertatore* o l'*Ispettore Ambientale Volontario* laddove rilevi il mancato ritiro, anche solo parziale, dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti procede a comunicare, entro 30 giorni dalla rilevazione, i dati del responsabile della violazione ai soggetti individuati all'art. 16, c. 3 oltre che all'ufficio preposto alla riscossione della TARI ed al Gestore del Servizio rifiuti.
3. Se il Comune – o Unione di Comuni – ove vengono individuati i soggetti responsabili del comportamento di cui al comma 1 applica la tariffa puntuale corrispettiva riscossa direttamente dal Gestore del servizio, la segnalazione di cui al comma precedente deve essere fatta agli uffici del Gestore preposti alla riscossione della tariffa.

Articolo 17-bis –Principio di solidarietà

1. Alle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, ricorrendone i presupposti, si applica il principio di solidarietà previsto dall'art. 6 della L. 689/1981.

Articolo 18- Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

1. Chiunque abbandona o deposita rifiuti anche urbani in aree in cui non è prevista la raccolta di rifiuto urbano (aree verdi, aree demaniali, aree pubbliche prive di cassonetti ecc...) ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006.
2. Il conferimento di rifiuti speciali da parte di ditte, artigiani, attività economiche di qualsiasi tipo, all'interno o nei pressi dei contenitori dedicati al rifiuto urbano, è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.
3. L'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché l'abbandono nell'ambiente sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.
4. In ogni caso prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006.

Articolo 19 - Disposizioni sanzionatorie previste dai Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. Si rinvia a quanto previsto nei singoli Regolamenti comunali sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva per le disposizioni sanzionatorie relative a comportamenti ivi descritti (a titolo meramente esemplificativo quelle previste per il mancato ritiro della dotazione per la Raccolta rifiuti Differenziata e/o indifferenziata; per la mancata riconsegna delle dotazioni; per l'infedele ovvero per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di attivazione/variazione/cessazione del servizio ecc.).
2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionato in entrambi gli strumenti è da considerarsi prevalente il *Regolamento TcP*.

Articolo 19-bis– Maggiorazioni di sanzioni per Utenze non domestiche e facoltà di introduzione di ipotesi di recidiva in regolamenti comunali

1. In considerazione del fatto che le utenze non domestiche, avendo una produzione di rifiuti talvolta anche molto elevata, sono suscettibili di cagionare, tramite un comportamento di non corretto conferimento di detti rifiuti, impatti negativi molto maggiori rispetto alle utenze domestiche, il soggetto incaricato dell'*accertamento* dovrà disporre per tali utenze un aggravio degli importi previsti per le singole fattispecie sanzionatorie di cui al successivo art. 20, pari al doppio delle sanzioni ivi previste.
2. Nel caso in cui, in base a specifiche esigenze emerse sul proprio territorio, il Comune o l'Unione dei Comuni lo valutino opportuno, possono nei propri Regolamenti di gestione del Servizio Rifiuti prevedere e disciplinare ipotesi di recidiva per il caso in cui si verificano più violazioni di una stessa fattispecie di cui al successivo art. 20 in un tempo determinato, disponendo un aggravio degli importi della sanzione fino al decuplo delle stesse.

Articolo 20 - Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti

N.	VIOLAZIONE	SANZIONE (si veda anche art. 19-bis)		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta. La medesima sanzione si applica per il caso di reperimento nel luogo predisposto dal gestore, anche immesso in contenitore destinato al rifiuto indifferenziato, di rifiuti per i quali è stata attivata una specifica filiera per la raccolta differenziata.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
2.	Al fine di rendere fruibili, a tutte le utenze interessate, i contenitori di grande volumetria (es: rifiuti vegetali), l'utente dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione comunale in merito ai limiti di rifiuto conferibile	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
3.	Nei casi di cui al punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
4.	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
5.	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti alla raccolta domiciliare; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto nel caso di raccolta domiciliare.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
6.	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
7.	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
8.	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
9.	Spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00

10.	È punita l'asportazione di codici identificativi e/o trasponder dei sacchetti e/o contenitori forniti dall'Amministrazione comunale e/o dal Gestore per effettuare la raccolta dei rifiuti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11.	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti salvo per il riconoscimento del materiale in dotazione	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
12.	Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni (incluso l'uso di contenitori e sacchetti non forniti dal comune o dal gestore)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
13.	È fatto obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento del gestore (in particolare entro la giornata in cui avviene il ritiro programmato)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14.	Esposizione di rifiuti in data e/o in orario non consentito:			
14.1	Rifiuti urbani non ingombranti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
14.2	Rifiuti urbani ingombranti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
14.3	Rifiuti urbani pericolosi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
15.	Abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
16.	Abbandono di rifiuti urbani ingombranti non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale o all'interno dei medesimi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
17.	Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico inclusa la collocazione di tali rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta stradale o all'interno dei medesimi	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
18.	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00

19.	Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
20.	Mancata pulizia da parte dell'utente dei punti di raccolta previsti per la raccolta domiciliare. Oltre la sanzione è previsto l'obbligo di ripristino della situazione precedente.	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
21.	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche, qualora la responsabilità di suddetta pulizia non sia contrattualmente in capo al Gestore	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
22.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
23.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
24.	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	€ 150,00	€ 600,00	€ 200,00
25.	Mala gestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
26.	Conferimento di rifiuti urbani in territorio di un Comune diverso da quello di produzione del medesimo oppure diverso da quello di ubicazione dell'utenza di riferimento del rifiuto, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo, per i conferimenti presso S.E.A./Centri comunali di raccolta). Salvo prova contraria, il rifiuto si intende prodotto nel comune di residenza o di domicilio del soggetto che conferisce il rifiuto o del suo obbligato in solido.	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
27.	Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
28.	Per le tipologie di violazioni riferite alla raccolta domiciliare per contenitori in uso ad un'utenza condominiale, le sanzioni relative saranno a carico dell'intero condominio; nel caso, invece, le violazioni siano riferite a contenitori singoli, le sanzioni relative saranno a carico dell'assegnatario	€ 83	€ 500	€ 166

29.	Per comportamenti sanzionati nei regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente prospetto.	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
30.	Conferimento di rifiuti urbani, al servizio pubblico di raccolta, da parte di utenze non domestiche che hanno richiesto ed ottenuto l'uscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 238 comma 10 D.lgs. 152/2006	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
31.	Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico, conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, ovvero in prossimità dei medesimi di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, scavo, lavori edili prodotti in ambito domestico e nelle attività "fai da te", sia sfusi che all'interno di sacchi, scatole e contenitori	€ 250,00	€ 900,00	€ 300,00
32.	Nel caso in cui con un'unica condotta si integrino cumulativamente la violazione di cui ai punti 15, 16 o 17 e quella di cui al punto 26 le violazioni potranno essere sanzionate tramite unico procedimento accertativo con applicazione di una sanzione unica di importo pari alla somma di quelle previste nei singoli punti richiamati	La sanzione corrisponde alla somma di quelle previste ai punti 15,16 o 17 e di quelle previste al punto 26		

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 3 marzo 2023

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna